











Dalla riflessione sulla dimensione organizzativa della giurisdizione all'Ufficio per il processo













L'affiancamento al giudice nell'esperienza comparata (alcuni esempi):

- Negli Stati Uniti i giudici collaborano con diverse figure professionali che si occupano di svolgere ricerche
 giurisprudenziali, dottrinali ed elaborare gli schemi delle decisioni (law clerks), di assisterli in udienza e gestirne
 l'agenda (courtroom deputy), sostituirli nel compimento di specifiche attività processuali (clerks), dirigere l'ufficio e il
 personale (court clerks).
- In **Francia** i magistrati oltre a collaborare con i **secretaires greffier** figure assimilabili ai cancellieri ma con funzioni più ampie, sono anche affiancati dagli **assistants de justice** nello svolgimento delle loro mansioni.
- In Austria e in Olanda i giudici vengono coadiuvati da giovani laureati sia nell'ottica del supporto alla giurisdizione (ricerche giurisprudenziali, bozze di atti e sentenze) sia nello svolgimento delle attività istruttorie.
- In **Spagna**, a partire dall'inizio degli anni 2000, è stata completamente ripensata la struttura organizzativa della giurisdizione adottando un modello, quello dell'**oficina judicial**, che ha permesso di affrancare i magistrati da numerose incombenze non strettamente connesse al momento decisorio.













Dimensione organizzativa, ufficio del giudice, Ufficio per il processo

In Italia la riflessione che ha condotto all'elaborazione del modello dell'Ufficio per il processo è maturata all'interno del dibattito intorno al **ripensamento della dimensione organizzativa della giurisdizione**, portato avanti dalla magistratura in sinergia con gli scienziati dell'organizzazione, a partire dagli anni Ottanta del Novecento:

- 1987, Convegno "La giustizia tra diritto e organizzazione", Torino;
- 2003, Convegno "Processo e organizzazione", Roma.

In questo contesto, riprendendo suggestioni anche più risalenti, sono emerse due opposte tendenze: un'inclinazione a concepire il lavoro del giudice come prettamente monadico affiancata all'esigenza, segnalata a gran voce da parte della magistratura, di dotarsi di una struttura di supporto.

La ricerca di modelli di staff dell'organo giudicante, prima di approdare alle acquisizioni più recenti, ha attraversato diverse fasi. Sintetizzando i termini della questione: dall'individuazione di mere strutture di affiancamento al singolo magistrato – soluzione spesso individuata con la locuzione **ufficio del giudice** – a realtà più complesse capaci di far interagire tra loro diverse professionalità, come l'Ufficio per il processo a seguito della recente implementazione.













I primi interventi normativi

- **D.D.L. A.C. 2873 DEL 5 LUGLIO 2007**: un primo passo verso una prospettiva di maggiore concretezza si realizza nel 2007 con la presentazione alla Camera del disegno di legge A.C. 2873 rimasto tale per iniziativa del ministro Mastella. Il D.D.L. si proponeva di delineare normativamente la struttura organizzativa dell'Ufficio per il processo, con l'obiettivo di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
- ISTITUZIONE DELL' UFFICIO PER IL PROCESSO: art. 16-octies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. L. 17.12.2012, n. 221) introdotto dall'art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. con mod. L. 11.8.2014, n. 114).
- DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI: art. 73, co. 8-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. L. 9.8.2013, n. 98) e art. 50, co. 1-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. con mod. L. 11.8.2014, n. 114).
- MISURE ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER PROCESSO: D.M. 1 ottobre 2015.
- **DESTINAZIONE DEI GIUDICI ONORARI DI PACE NELL'UFFICIO PER IL PROCESSO**: D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (artt. 9.4, 10, 11, 12).













Art. 16-octies D.L. 18 ottobre 2012, n.179. Ufficio per il processo.

- 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- **2.** Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.













Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): l'implementazione dell'Ufficio per il processo

- **D.L. 9 giugno 2021, n. 80** (conv. con mod. L. 6.8.2021, n. 113): Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
 - Gli artt. 11 e ss. descrivono le modalità di reclutamento e di impiego dei **nuovi addetti all'Ufficio per il processo**: **16.500 laureati -** prevalentemente, ma non esclusivamente, in giurisprudenza entro il 2024.
- Le principali **finalità** perseguite dall'implementazione dell'Ufficio per il processo per il tramite di queste assunzioni sono:
 - o abbattere l'arretrato (indicatore di riferimento: *clearance rate*);
 - o ridurre la **durata** dei procedimenti civili e penali (indicatore di riferimento: *disposition time*).













Riforma Cartabia

- L. 27 settembre 2021, n. 134: Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
- L. 26 novembre 2021, n. 206: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
- D.LGS. 10 ottobre 2022, n. 151: norme sull'Ufficio per il processo.
 - Con tale decreto legislativo è stata datta attuazione, in un unico contesto normativo, ai criteri di delega previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge n. 134 del 2021.